



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 27/02/2003

COMUNE DI CHIEUTI (Foggia) DECRETO n. 1

Esproprio.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Omissis

DECRETA

ARTICOLO N. 1

Il Comune di Chieuti è autorizzato, ai sensi dell'art. 20 della Legge 22.10.1971 n. 865, ad occupare per la durata massima di cinque anni dalla data di Immissione in Possesso, per gli scopi di cui in premessa, i beni immobili indicati nel relativo Piano Particellare d'Esproprio, che, anche se non allegato, forma parte integrante e sostanziale ad ogni conseguente effetto di legge del presente decreto.

ARTICOLO N. 2

Per l'indicata occupazione sarà corrisposta ai proprietari una indennità pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione delle aree da occupare, calcolata a nonna della Legge 25.6.1865 n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo conguaglio, per effetto delle risultanze dello Stato di Consistenza ed Immissione in Possesso che si andrà a redigere in contraddittorio con i proprietari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 3.1.1978 n. 1.

ARTICOLO N. 3

Con successivo provvedimento, da emettersi su richiesta delle parti interessate, verrà determinata l'indennità da corrispondere alle Ditte proprietarie degli immobili occupati.

ARTICOLO N. 4

L'Ente espropriante corrisponderà un acconto pari all'80% dell'indennità di espropriazione e di occupazione in favore degli aventi diritto e che dichiarino, nei modi e nelle forme di cui all'art. 4 della

Legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena ed esclusiva proprietà, ai sensi dell'art. 23 della Legge 3.1.1978 n. 1, così come modificato dall'art. 5, ultimo comma, del D.L. 23.1.1982 n. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 25.3.1982 n. 94.

Acconto in egual misura e con le stesse modalità previste dalla normativa vigente, sarà corrisposto agli altri soggetti di cui all'art. 17 della Legge 22.10.1971 n. 865, aventi diritto alle indennità aggiuntive.

ARTICOLO N. 5

Il presente Decreto perde efficacia se l'occupazione non sarà eseguita entro tre mesi dalla data della sua emanazione.

ARTICOLO N. 6

A cura e spese dell'occupante, lo stesso sarà notificato a tutte le persone indicate, come da integrale intestazione Catastale di ogni singola Partita e agli attuali proprietari non risultanti dai registri Catastali essendo in corso le relative volture, con la precisazione che il Piano Particellare di Esproprio con l'elenco descrittivo delle Ditte, formanti parte integrante del presente Decreto, possono non necessariamente essere notificati e debbono, comunque, essere disponibili presso la Segreteria di questo Comune.

ARTICOLO N. 7

Il tecnico incaricato ing. Fausto CAMPANOZZI, unitamente a due collaboratori è autorizzato, ai sensi degli artt. 7 e 71 della Legge 25.6.1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni, per conto del Comune di Chieuti ad introdursi nelle proprietà private, per procedere in contraddittorio con i proprietari, alla compilazione degli Stati di Consistenza e dei Verbali di Immissione in Possesso, alle altre operazioni di rilevazione planimetriche ed a quelle necessarie per la Espropriazione degli Immobili occorrenti per la esecuzione dei lavori in questione.

ARTICOLO N. 8

Il predetto tecnico in assenza dei proprietari procederà alla compilazione dei verbali di cui sopra con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente espropriante nè del concessionario. Alla compilazione dei verbali predetti, sia in contraddittorio con i proprietari che in loro assenza, sono ammessi i relativi fittavoli, mezzadri, coloni, o compartecipanti dei terreni stessi.

ARTICOLO N. 9

Nella compilazione degli Stati di Consistenza bisogna accertare, per altro, se le zone da espropriare risultano Urbanizzate o Edificate ai sensi dell'art. 8 della Legge 6.8.1967 n. 765 e successive modificazioni ed integrazioni, se l'area da occupare è condotta dal proprietario coltivatore diretto oppure se è coltivata da oltre un anno dall'approvazione del progetto, dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante costretto ad abbandonare il terreno espropriato.

ARTICOLO N. 10

A cura e spese dell'Espropriante sarà dato avviso del sopralluogo, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, a tutte le persone interessate, come da integrale intestazione Catastale di ogni singola Partita, mediante notifica dello stesso almeno venti giorni prima, entro lo stesso termine tale avviso sarà affisso per almeno venti giorni all'Albo Pretorio del Comune.

ARTICOLO N. 11

Il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Chieuti, lì 30.12.2002

Il Responsabile Dell'ufficio Tecnico
Ing. Fausto Camponozzi

(ALLEGATO)

ELENCO DESCRITTIVO DELLE DITTE DA ESPROPRIARE

(voci in ordine di riferimento: Ditta catastale - Partita - Foglio/particella - qualità e classe - superficie catastale Ha - area da occupare mq. - V.a.m. Euro/Ha - importo).

1) ANTONUCCI Arturo nato a Scemi il 15.07.1932 - 1015 - 26/6 - Sem. 1^a - ha 8.30.41 - mq. 1.000 - Euro 7.075,46 - Euro 707,55;

2) VITALE Ada nata a Chieuti il 3.6.1929, VITALE Elena nata a Chieuti il 20.6.1936; VITALE Marcellino nato a Chieuti il 20.03.1931 e VITALE Maria nata a Chieuti il 22.04.1928, comproprietari - 385 - 26/7 - Sem. 1^a, - Ha 0.87.00 - mq. 2.000 - Euro 7.075,46 - Euro 1.415,10.